

loro patenti, di dare sufficienti guarentigie per rispondere di tutti i danni cui potessero cagionare (art. 20.<sup>o</sup>).

Se una delle parti contraenti fosse in guerra, i vascelli e navigli appartenenti ai cittadini o sudditi dell'altra dovranno fare espressa menzione sulle loro carte e patenti, del nome, della proprietà e della destinazione del naviglio, nonchè del luogo di domicilio del patrono o del comandante; dovranno inoltre essere muniti di certificati contenenti l'indicazione del carico e la designazione del porto donde il bastimento ha fatto vela (art. 21.<sup>o</sup>).

Le dette stipulazioni saranno soltanto applicabili ai bastimenti che navigano senza scorta; allorchè verranno convogliati, sarà bastante la dichiarazione verbale del comandante (art. 22.<sup>o</sup>).

Riguardo alle prede, i tribunali instituiti per giudicarle, in ciaschedun paese in cui verranno condotte, saranno i soli competenti (art. 23.<sup>o</sup>).

Nel caso in cui una delle parti contraenti fosse in guerra con qualche altra potenza, verun cittadino o suddito dell'altra parte non accetterà commissioni nè patenti allo scopo di cooperare ostilmente col detto nemico, sotto pena d'essere trattato come pirata (art. 24.<sup>o</sup>).

Se scoppiasse la guerra tra le due parti contraenti, sarà accordato un periodo di sei mesi ai negozianti che dimorano sulle spiagge e nei porti dell'una e dell'altra, e di un anno per quelli abitanti nell'interno, a fine di metter ordine ai loro affari. Tutti i cittadini e sudditi stabiliti sui territorii rispettivi delle parti saranno rispettati e mantenuti nel pieno esercizio della loro libertà individuale e della loro proprietà, a meno che non si rendano, colla loro condotta, indegni di questa protezione (art. 25.<sup>o</sup>).

I debiti contratti dagl'individui d'una nazione verso quelli dell'altra, egualmente che le azioni o somme collocate nei pubblici fondi o sulle banche pubbliche o particolari, non saranno giammai soggetti a sequestro od a confisca, sia nel caso di guerra, sia nel caso di discordie intestine (art. 26.<sup>o</sup>).

Gl'inviati, ministri ed altri agenti godranno degli stessi privilegi ed esenzioni di quelli accordati alla nazione la più favorita (art. 27.<sup>o</sup>).